

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione:

- n. 14 in data 28/06/1993
- n. 21 in data 13/09/1993

Ripubblicato all'albo pretorio dal 05-10-1993 al 20-10-1993

COMUNE DI
GRANOZZO con MONTICELLO
(Provincia di Novara)

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina i contratti del Comune dai quali derivi un'entrata o una spesa.

Art. 2

1. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e servizi dovranno, di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato, della Regione o delle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal codice civile, dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal comma precedente.
3. E' possibile ricorrere al sistema della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato, della Regione o delle norme comunitarie.
4. La trattativa privata è considerata sistema eccezionale di contrattazione, ed il ricorso ad essa deve essere sempre congruamente ed esaurientemente motivato.

Art. 3

1. Per tutti i contratti relativi ad opere pubbliche, si applica il capitolato generale d'appalto approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 4

1. I contratti relativi all'affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere le norme stabilite dall'art. 265 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
2. Per l'affidamento dei servizi di riscossione, come affissioni e pubblicità, trasporti funebri, gabinetti pubblici, autolinee, illuminazione votiva, il contratto dovrà contenere le clausole seguenti:
 - a) dovrà illustrarsi nel modo più completo possibile l'oggetto del contratto;
 - b) dovrà essere determinato il periodo di durata del contratto;
 - c) dovrà essere escluso il rinnovo tacito del contratto;
 - d) dovrà essere indicato il canone contrattuale o il corrispettivo della prestazione e precisato, in caso di aggio, se si conviene un minimo garantito;
 - e) ...
 - f) dovrà essere regolamentato il pagamento del canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo, stabilendo un tasso mai inferiore a quello legale;
 - g) si farà espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione a

garanzia degli impegni assunti con il contratto e si stabilirà l'obbligo del reintegro in casi particolari, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;

- h) sarà posta ogni cura per descrivere la disciplina del servizio. Il Comune potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio. In ogni caso il Comune dovrà avere il controllo sulla potenzialità degli impianti e dei mezzi utilizzati per il servizio, e l'imprenditore avrà l'obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo, in relazione all'eventuale espansione della domanda;
- i) dovrà essere stabilito a chi faranno carico le varie spese di esercizio quali locali, attrezzi, stampati, imposte, luce, telefono, ecc.;
- j) dovranno essere determinati orari e tariffe,
- k) dovranno essere consentiti all'amministrazione ispezioni e controlli inerenti l'espletamento dei servizi;
- l) dovranno definirsi gli obblighi dell'affidatario dei servizi in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- m) dovrà essere disciplinata la modalità di esame delle controversie che dovessero insorgere tra le parti;
- n) dovranno essere stabilite le penalità per le infrazioni contrattuali e le modalità di applicazione.

Art. 5

1. Spetta al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione ai sensi della lett. f) dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 6

1. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati per atto pubblico, ancorchè seguiti per trattativa privata. Il rogito sarà effettuato, ove possibile, per mano del segretario comunale.
2. Gli acquisti e le somministrazioni di modico valore potranno essere effettuati per trattativa privata e stipulati per scrittura privata nel rispetto dei principi e secondo le procedure stabilite dall'art. 2. (1)
3. La vendita degli oggetti fuori uso, derrate, strumenti e simili, dovrà essere fatta, salvo in casi particolari debitamente motivati, per pubblico incanto. In caso di pubblico incanto infruttuoso si potrà salvi i casi in cui sia prevista per legge la possibilità di vendita di beni mobili per trattativa privata.
4. I contratti relativi agli affitti, se affidati per trattativa privata, possono essere stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. La Giunta Municipale può decidere di scegliere il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti di particolare importanza o valore. Con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di contabilità, sono stabiliti i criteri e gli indirizzi che determinano la scelta delle procedure previste con il presente comma.
5. Con scrittura privata potranno essere stipulati i contratti relativi a concessioni cimiteriali con valore inferiore all'importo minimo oltre il quale si rende necessaria la registrazione.

Art. 7

1. Il comune intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 7 dell'art. 51. della legge n. 142/1990, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.
2. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con enti che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.
3. I contratti relativi alle prestazioni d'opera dovranno contenere i seguenti elementi:
 - a) individuazione precisa dell'oggetto della prestazione;
 - b) definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata;
 - c) previsione delle sanzioni e delle penali in caso di ritardo nelle prestazioni;
 - d) previsione di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera;
 - e) individuazione dell'eventuale misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 4 comma 12-bis del d.l. n. 65/89. La visura delle parcelle da parte degli ordini o collegi professionali sarà a carico del professionista;
 - f) sussistenza di lavoro prevalentemente proprio e di una certa attività organizzativa nel prestatore d'opera;
 - g) sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato, con esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
 - h) definizione delle modalità di recesso del committente dal contratto, con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla corresponsione del compenso, per l'opera svolta, nei confronti del prestatore d'opera;
 - i) definizione delle modalità della soluzione delle controversie, con preferenza per l'arbitrato;
 - j) accettazione, da parte del prestatore d'opera, delle norme regolamentari vigenti presso il Comune.
4. Prima della stipula dei contratti relativi a prestazioni d'opera, dovrà essere resa, da parte del professionista, la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 8

1. Le convenzioni urbanistiche, che per loro natura non sono assoggettabili a procedimenti di gara, seguiranno le procedure previste per gli strumenti esecutivi dei quali formano parte integrante e sostanziale, e potranno essere rogati da Segretario Comunale o da Notaio.

Art. 9

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti saranno attuate da parte e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, secondo le direttive degli organi elettivi di governo del Comune, articolate nelle forme dei provvedimenti tipici dei rispettivi organi.

Art. 10

1. Al Segretario Comunale spetta la predisposizione dei seguenti atti procedimentali, precedenti e susseguenti l'affidamento di opere e servizi:
 - a) avvisi d'asta, avvisi e bandi di gara, lettere d'invito;
 - b) pubblicazione degli avvisi e bandi di gara;
 - c) predisposizione dell'eventuale scheda segreta;
 - d) comunicazioni con tecnici progettisti, direttori dei lavori e imprese;
 - e) comunicazioni a enti previdenziali e assicurativi;
 - f) altre comunicazioni con enti e uffici pubblici conseguenti all'affidamento di opere e servizi, previsti dalla legislazione vigente.
2. Gli atti di cui al punto a) dovranno essere preventivamente approvati dalla Giunta Municipale.

Art. 11

1. La formulazione dell'elenco delle imprese da invitare alle licitazioni private ed alle gare per appalto-concorso è riservata alla competenza della Giunta Municipale. Con la stessa deliberazione la Giunta Municipale provvede a stabilire il giorno e l'ora in cui si svolgerà la gara.
2. L'esclusione delle imprese che avessero chiesto di partecipare alla gara per licitazione privata, per l'appalto di opere pubbliche ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14 è riservata alla Giunta Municipale.
3. L'esclusione dalla gara, all'atto di svolgimento della stessa, per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta, o per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta del candidato invitato, spetta, con decisione motivata, al presidente della gara stessa.

Art. 12

1. I contratti del Comune saranno stipulati dal Sindaco o dall'Assessore delegato o con le modalità indicate con circolare del Ministero dell'Interno n. 6/92 del 13.4.1992 e rogati dal Segretario Comunale nella forma pubblica amministrativa, salvo quelli per i quali la legge espressamente prevede il rogito per mano di notaio.
2. La forma della scrittura privata è ammessa nei limiti previsti dalla legge sulla contabilità dello stato, approvata con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, solo per i contratti seguiti per trattativa privata o per procedura negoziata.

Art. 13

1. Compete alla Giunta Municipale il potere correttivo delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva dei contratti.

Art. 14

1. In tutti i contratti dovrà stabilirsi che il contraente privato debba eleggere domicilio nel Comune.
2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni, saranno effettuate a mezzo di Messo Comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' fatta salva la notificazione per ufficiale giudiziario nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 15

1. Gli atti di gestione nella conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione dedotta nel contratto spettano al Segretario Comunale, sotto la responsabilità del medesimo.
2. Agli organi di governo del Comune, secondo le rispettive competenze, spettano i poteri di indirizzo e di controllo. Gli organi elettivi hanno il potere correttivo dell'attività del segretario Comunale e possono modificarne o revocarne gli atti con provvedimento motivato.
3. Sono fatti salvi gli atti portati ad esecuzione i quali hanno già dispiegato i loro effetti. Degli atti illegittimi risponderà sempre chi li ha adottati.
4. Qualunque modifica o revoca di atti, disposte dagli organi di governo del Comune per motivi di opportunità, secondo un discrezionale apprezzamento del pubblico interesse, sarà eseguito dal Segretario Comunale, dietro ordine scritto firmato dal Sindaco.

Art. 16

1. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune, è quella stabilita dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, richiamate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alle norme del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, mantenuto in vigore dall'art. 64 della succitata legge n. 142/1990.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore, non sono soggetti a cauzione.
3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

Art. 17

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti delle prestazioni compatibili.
2. Sarà consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le nuove opere comprese nella perizia suppletiva di variante che intendesse subappaltare.

Art. 18

1. Ai fini del subappalto si richiamano le norme stabilite dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.

Art. 19

1. Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pubblici e quello di pubbliche forniture non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 20

1. L'inadempimento contrattuale del privato contraente verrà esaminato dalla Giunta Municipale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'amministrazione.
2. Nei contratti di durata gli inadempienti di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, verranno valutati dalla Giunta Municipale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
3. Nei contratti verrà stabilito che l'applicazione delle penalità, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al Sindaco.

Art. 21

1. Contestualmente alla scelta del contraente da parte dell'organo collegiale competente, o con deliberazione a parte, prima della stipulazione del contratto, dovranno essere assunti i provvedimenti ed indicati gli elementi ed i contenuti richiesti dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
